

# COMUNE ROSASCO

PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 25.06.2021

OGGETTO:TRIBUTO SUI RIFIUTI - T.A.R.I. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DELLE SCADENZE E DEL NUMERO DELLE RATE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 14,30 nella sede municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di **seconda convocazione** con le presenze sotto indicate:

BERZERO TACCONE RICCARDO	SINDACO	Presente
GIUGNO RICCARDO	VICE SINDACO	Assente
COSTANZO FEDERICO	ASSESSORE	Presente
GREPPI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
ARTIOLI VALERIA	CONSIGLIERE	Presente
BERMANO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
MARCARINI MARCO	CONSIGLIERE	Assente
RIVOLTA ELISABETTA	CONSIGLIERE	Assente
MARTINOLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente
LEONE LUIGI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 5

Totale assenti 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. MARIANO CINGOLANI

Il Presidente Dott. RICCARDO BERZERO TACCONE, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA l'unità proposta corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 5, voti favorevoli 5, voti contrari 0, astenuti 0.

### **DELIBERA**

DI APPROVARE l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione

### **QUINDI SUCCESSIVAMENTE**

VISTA la necessità e l'urgenza di procedere con la predisposizione e la spedizione delle richieste di pagamento della T.A.R.I. anno 2021, al fine di rispettare le scadenze stabilite nella presente deliberazione.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 5, voti favorevoli 5, voti contrari 0, astenuti 0.

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributo sui rifiuti – T.A.R.I. Determinazione delle tariffe, delle scadenze e del numero delle rate di pagamento per l'anno 2021

### RELAZIONE

#### RICHIAMATI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 sopra richiamato;
- l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 che ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;
- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina

dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede quanto segue: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*.

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile.

VISTI:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale.

VISTO il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2021, esecutiva.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*.

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'allegato alla presente deliberazione).

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'allegato alla presente deliberazione).

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'allegato ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e dal Regolamento per l'applicazione della TARI sopra richiamato.

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2021, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, riportare nel documento allegato alla presente deliberazione.

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo".

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della T.A.R.I. anno 2021.

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti

*relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”.*

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

VISTE le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il T.U.E.L.

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti – T.A.R.I.

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. 267/2000.

### **SI PROPONE**

1. DI APPROVARE, per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI espone nell'allegato alla presente deliberazione.
2. DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
  - 1° rata                      01/10/2021
  - 2° rata                      01/12/2021
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021.
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

**PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Rosasco, li 25 giugno 2021

Il Segretario Comunale  
F.to Mariano Cingolani

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Rosasco, li 25 giugno 2021

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to Mariano Cingolani

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to RICCARDO BERZERO TACCONE

Il Segretario Comunale  
F.to MARIANO CINGOLANI

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 07.07.2021

Rosasco, li 07.07.2021

Il Segretario Comunale  
F.to MARIANO CINGOLANI

### **ESECUTIVITA'**

Diventa immediatamente esecutiva il 25.06.2021

Rosasco, li 07.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARIANO CINGOLANI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo  
Rosasco Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. MARIANO CINGOLANI